

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1581 del 24/03/2026   |
| Oggetto                     | DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato nel Comune di San Martino in Rio, richiesta dall'impresa "SAMMARTEIN BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L." per l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2026-1694 del 24/03/2026  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia   |
| Dirigente adottante         | RICHARD FERRARI   |

Questo giorno ventiquattro MARZO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

## Pratica Sinadoc n. 11127/2025

**DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato nel Comune di San Martino in Rio, richiesta dall'impresa "SAMMARTEIN BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L." per l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano**

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dallo Sportello Unico per le Imprese del comune di Correggio ad ARPAE, in data 19/03/2025, acquisita al protocollo con PG/52242 – pratica Sinadoc n.11127/2025 – inviata dal legale rappresentante della "**SAMMARTEIN BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L.**" (P.IVA 02458790355) con sede legale nel comune di Parma – Strada Luigi Carlo Farini n.1 - provincia di Parma, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di digestione anaerobica per la produzione di biometano svolta presso il sito ubicato in comune di San Martino in Rio – Via Casoni snc - provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. n.152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs.152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art.112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- L.R. n. 4/2007 che all’art. 4 prevede per gli scarichi in canali di Bonifica l’acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche Leggi Regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all’art. 57, comma 2 del R.R. n. 2/2024;

#### Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO che la Ditta ha in progetto la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2 del DPR n. 59/2013 è stato richiesto il completamento della documentazione con nota prot. n. 93632 del 21/05/2025;
- la ditta ha chiesto una proroga dei tempi con nota prot. n. 104884 del 11/06/2025, concessa con atto del SUAP PG/106299 del 12/06/2025; la documentazione è stata quindi trasmessa dall'impresa con nota PG/139530 del 01/08/2025;
- con nota prot. n. 186837 del 22/10/2025 è stato richiesto da Arpae il perfezionamento della suddetta documentazione che è stata successivamente acquisita agli atti di al PG/215588 del 04/12/2025;
- in data 04/12/2025 è stato avviato il procedimento per il rilascio dell' autorizzazione;
- ARPAE con nota 228570 del 22/12/2025 ha indetto la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013,
- con note PG/228558 e PG/228570 del 22/12/2025 sono stati richiesti i pareri di competenza;
- in data 22/01/2026, con nota PG/12689, al fine di superare le criticità emerse dall'analisi della documentazione trasmessa dalla Ditta, è stata indetta da Arpae la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/90, come previsto dall'art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013 con richiesta di integrazioni, le quali sono state trasmesse dalla Ditta e acquisite al protocollo Arpae con PG/32602 del 19/02/2026;
- sono stati acquisiti successivamente i seguenti atti di assenso:
  - parere del Comune di San Martino in Rio (PG/42196 del 06/03/2026)
  - parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG/43473 del 09/03/2026)
  - relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae sede di Novellara (PG/54292 del 24/03/2026)

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "**SAMMARTEIN BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L.**", per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di gestione anaerobica per la produzione di biometano ubicato in comune di San Martino in Rio – Via Casoni snc - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico

dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "SAMMARTEIN BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA A R.L." (P.IVA 02458790355), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di San Martino in Rio – Via Casoni snc - provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

| MATRICE/<br>SETTORE<br>AMBIENTALE | Titolo di cui all'art.3, comma 1 DPR n. 59/2013   | Ente Competente |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Acqua                             | Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche  | Comune          |
| Effluenti<br>allevamento          | Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'art. 112 del D. Lgs n.152/06 | ARPAE           |
| Aria                              | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06   | ARPAE           |
| Rumore                            | Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95   | Comune          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art.124 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche"
- Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."
- Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno **6 (sei) mesi**

prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA allo Sportello Unico del comune di Correggio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del comune di San Martino in Rio e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile  
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

Pratica Sinadoc n.11127/2025

ALLEGATO A

**Autorizzazione, di cui all'art.124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche**

La Ditta, per il sito di cui trattasi, ha presentato domanda di AUA per le matrici ambientali relative ad un nuovo impianto di produzione di biometano da riconversione di un esistente impianto di produzione di biogas inizialmente realizzato sulla base di una PAS comunale. L'impianto si svilupperà su due lotti, un lotto Nord in cui avverrà la riconversione dell'esistente impianto a biogas alla produzione di biometano e un lotto Sud in cui si sviluppa l'ampliamento dell'impianto.

Relativamente alla matrice acque, il progetto prevede che dal sito dell'impianto si origineranno diverse tipologie di acque, raccolte da reti fognarie dedicate, che saranno destinate in parte al riutilizzo all'interno del digestore, in parte scaricate in corpo idrico superficiale, dopo adeguato trattamento, in corpo idrico superficiale, e in parte allo smaltimento (reflui di disinfezione mezzi).

Nel lotto Nord, non sono previste costruzioni nuove o adeguamenti alle strutture impiantistiche esistenti e non è previsto alcun intervento sulla rete di raccolta acque meteoriche.

Le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dagli spogliatoi sono scaricate in corpo idrico superficiale.

Sono presenti la rete di raccolta dei percolati e due reti fognarie di raccolta delle acque di prima pioggia ricadenti sulle aree impermeabilizzate in cui si trovano le trincee di stoccaggio delle materie prime e dell'area di piazzale a maggior percorrenza di mezzi, dove è più frequente l'attività di carico/scarico del sistema di alimentazione giornaliero dell'impianto. I due impianti di prima pioggia, denominati A e B, hanno rispettivamente una volumetria pari a 52,8 mc e 17,7 mc. Ciascuna vasca di prima pioggia è dotata di una pompa di sollevamento a portata costante, che invia le acque di prima pioggia alla prevasca in testa impianto per il loro recupero nel processo. Lo svuotamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia avviene entro le 72 ore successive all'evento piovoso. Le acque di seconda pioggia vengono invece scaricate in fossato podereale adiacente l'area dell'impianto che recapita in fossetta Gazzata.

Nel lotto Sud l'ampliamento prevede la realizzazione di una nuova rete fognaria di raccolta dei percolati e delle acque di dilavamento delle strutture di stoccaggio, nello specifico relative alle piazzole coperte dedicate allo stoccaggio degli effluenti zootecnici solidi (pollina) e sottoprodotti agro-industriali, alle aree dedicate all'alloggiamento degli impianti di trattamento e upgrading del biometano, alla piazzola prevista per l'eventuale lavaggio dei mezzi adibiti al trasporto di effluenti zootecnici solidi e alla piazzola prevista per lo stoccaggio della frazione solida del digestato. Tali acque/percolati saranno inviati nella prevasca di alimentazione di impianto per il riutilizzo nel processo di digestione.

Le acque meteoriche che cadranno sui teli di copertura e sulle coperture dei locali saranno allontanate per dispersione sulle superfici non drenanti antistanti le strutture. Le acque meteoriche ricadenti nell'area del lotto Sud, non soggette a sporcamento, non saranno trattate e verranno scaricate in corpo idrico superficiale previo passaggio in un bacino di laminazione in terra a svuotamento forzato.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche è progettato nell'ottica del completo riutilizzo delle acque di prima pioggia e di un possibile riutilizzo delle acque di seconda pioggia all'interno nel processo.

Il recapito finale sia delle acque reflue domestiche che delle acque di seconda pioggia è il fosso che convoglia nel canale consortile Fossetta Gazzata, quest'ultimo facente parte del reticolo in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Per la disinfezione dei mezzi di trasporto utilizzati in azienda, la Ditta ha previsto una postazione ad arco dotata di nebulizzatori. Le acque generate dalla nebulizzazione a scopo disinfettante saranno raccolte in un

serbatoio dedicato, situato in prossimità dell'arco, e smaltite come rifiuto.

La planimetria di riferimento è la Tavola "Planimetria con sistema raccolta e trattamento acque" acquisita al protocollo n.320602 del 19/02/2026.

**Prescrizioni:**

- 1) La ditta preliminarmente alla sua realizzazione dovrà presentare attraverso una modifica non sostanziale di AUA la relazione descrittiva della soluzione tecnica adottata rispetto all'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche dimensionato per 6 Abitanti Equivalenti, conforme alla DGR 1053/03 Tab a) e Tab b).
- 2) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 3) A valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui domestici e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- 4) Il pozzetto d'ispezione per le seconde piogge deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
- 5) Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione (comparto depurazione refluo domestico e vasche di prima pioggia) e delle relative reti mediante interventi di manutenzione e controllo che dovranno essere eseguiti con periodicità adeguata, in relazione alle potenzialità degli impianti e del loro utilizzo.
- 6) Degli interventi di cui al punto precedente dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
- 7) I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.
- 8) Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
- 9) La Ditta, dovrà realizzare un pozzetto a tenuta per la raccolta degli eventuali sgrondi delle acque di disinfezione dei mezzi, dotato di un sistema di chiusura/apertura meccanica che permetta la raccolta delle acque di disinfezione solo nel periodo di funzionamento dell'arco. Tali acque dovranno essere conferite a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e di tale attività dovrà essere conservare la relativa documentazione
- 10) Al fine della verifica della qualità delle acque di seconda pioggia in scarico la Ditta dovrà effettuare almeno un autocontrollo analitico annuale, su entrambi gli impianti, dei parametri caratteristici (pH, SST, BOD5, COD, Ammoniacca) su un campione di tipo medio-composito rappresentativo rispetto all'evento meteorico per la verifica della qualità delle acque di seconda pioggia in acqua superficiale, con riferimento ai limiti della tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.n.152/2006.
- 11) Qualora dalle analisi di autocontrollo emerga il mancato rispetto di uno o più dei limiti per i parametri indicati al punto precedente, la Ditta dovrà eseguire una verifica funzionale dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia correlato e la pulizia delle aree servite inviando, entro 60 giorni dalla data dell'autocontrollo, ad Arpae e al comune di San Martino in Rio, i risultati di un

ulteriore autocontrollo. Qualora si succedessero due o più autocontrolli fuori limite la Ditta deve interrompere lo scarico fino a risoluzione del problema.

- 12) Deve essere garantita nel tempo l'efficienza delle reti fognarie di raccolta, dei sistemi di trattamento di prima pioggia e di invio dei percolati e delle acque di prima pioggia al recupero nel processo.
- 13) I rifiuti derivanti dall'attività devono essere stoccati in zone dedicate provviste di adeguati sistemi di contenimento.
- 14) Deve essere predisposta una procedura di controllo e gestione delle aree aziendali nel Lotto Sud per garantire la loro pulizia ed evitare imbrattamenti del suolo e delle reti fognarie aziendali di acque bianche. Tale procedura deve essere resa disponibile ai controlli degli agenti accertatori.
- 15) Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Consorzio di Bonifica dell'Emilia centrale di cui al parere allegato (rif. n. 2024071801541892);

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti per lo scarico ai sensi della normativa generale vigente.

**Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Il presente allegato si riferisce all'utilizzo agronomico del digestato proveniente dall'impianto di digestione anaerobica. La Ditta è in possesso di Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato n.40749 del 25/08/2025, presentata dalla Ditta, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, quale produttore e detentore del digestato, che rispecchia la situazione aziendale con l'impianto di biogas esistente.

Il progetto presentato prevede la riconversione dell'impianto di biogas, della potenza di circa 1 MW, da digestione anaerobica di matrici agricole e zootecniche, a impianto di biometano il quale sarà pari a 350 Smc/ora.

L'intervento di ampliamento comprende strutture di stoccaggio di biomasse in alimentazione e di accumulo della frazione solida del digestato, vasche di stoccaggio sia del digestato tal quale che della frazione chiarificata dello stesso nonché di impianto del trattamento del gas per la trasformazione in biometano (c.d. Upgrading), mentre nell'area esistente ci saranno modifiche minori.

Nel dettaglio a fine intervento l'impianto sarà costituito come di seguito:

Parte esistente

- n.2 trincee orizzontali per insilato, di cui una oggetto di ampliamento.
- strutture di alimentazione delle biomasse all'impianto, n.1 vasca interrata chiusa per reflui zootecnici (con comparto di svuotamento del digestato liquido) e n.2 tramogge per biomasse solide.
- n.2 vasche di digestione, n.1 vasca di post-digestione e n.1 vasca stoccaggio del digestato tal quale, tutte dotate di copertura a tenuta con sistema di aspirazione e recupero del biogas;
- impianto di desolfurazione e impianto di cogenerazione;
- n.2 reti fognarie di raccolta dei percolati e delle acque di dilavamento delle aree imbrattabili, dotate ognuna di impianto di prima pioggia, con il recupero di percolati e acque di prima pioggia nel processo; per le seconde piogge immissione in acque superficiali in n. 2 punti di scarico (A e B) ;
- rete per reflui domestici, dotata di trattamento di depurazione, con recapito in acque superficiali;

parte in progetto

- n.1 vasca stoccaggio del digestato tal quale, con copertura a tenuta e sistema di aspirazione biogas;
- n.3 vasche di stoccaggio del digestato chiarificato, dotate di copertura;
- n.1 fabbricato compartimentato utilizzato in parte per lo stoccaggio della pollina, dotato di impianto di aspirazione e trattamento, e parte per l'accumulo della frazione solida del digestato;
- n.1 vasca coperta per la ricezione dei reflui zootecnici con carico all'impianto e n.1 vasca di prelievo interrata aperta per lo svuotamento del digestato chiarificato;
- sezione impiantistica di trattamento del gas per ottenere il biometano da immettere in rete (c.d. Upgrading) e relativi impianti di servizio;
- rete fognaria di raccolta di percolati e acque di dilavamento aree imbrattabili con recupero nel processo (vasca carico impianto);
- rete fognaria acque meteoriche (aree non soggette a sporcammento) immessa in un bacino di laminazione in terra dotato di svuotamento forzato con recapito in acque superficiali.

Per l'alimentazione del digestore saranno utilizzati reflui zootecnici, insilati di mais e simili, insilati da matrici agricole no food e sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali.

Il digestato tal quale in uscita dai due digestori e dal post-digestore verrà stoccato in due vasche coperte. Il digestato subirà un trattamento di separazione solido-liquido, la frazione chiarificata sarà stoccata in successive tre vasche che, sommate alle due del digestato tal quale, garantiranno l'accumulo per 180 giorni

della frazione liquida con capacità complessiva pari a 18.900 mc., la frazione solida sarà accumulata in una struttura coperta e tamponata su tre lati, con superficie di 1.680 m<sup>2</sup> (e volumetria utile di circa 5.000 m<sup>3</sup>), dimensionata per garantire l'accumulo per 90 giorni.

Il digestato agro-industriale in uscita dall'impianto sarà destinato all'utilizzazione agronomica svolta direttamente dalla Ditta.

#### **Prescrizioni:**

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. La Ditta, ai fini dell'aggiornamento del titolo abilitativo relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, al termine della realizzazione degli impianti in progetto e comunque prima dell'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nell'impianto, è tenuta, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, a presentare Comunicazione aggiornata tramite applicativo regionale Gestione Effluenti con le informazioni di cui all'Allegato I\_punto 6 dello stesso Regolamento, con evidenza della disponibilità di terreno minima in rapporto al carico di azoto prodotto.
3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
4. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
6. Almeno 30 gg. prima dell'utilizzazione agronomica del digestato, deve essere fornita ad Arpae la caratterizzazione analitica del digestato (punto 7.3 - allegato 1 RR 2/2024) secondo il protocollo previsto per la tipologia "agrozootecnico". Tale caratterizzazione deve essere ripetuta con frequenza annuale.
7. Lo stoccaggio del digestato separato solido deve essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi e/o fenomeni odorigeni e pertanto i cumuli devono essere periodicamente rivoltati.
8. La movimentazione del digestato liquido (comprese le vasche di prelievo) e della frazione solida deve essere condotta con modalità tali da evitare perdite di materiale solido/percolato/liquido ed imbrattamenti delle superfici dell'impianto.
9. I contenitori per lo stoccaggio del digestato devono essere sottoposti a verifica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti prescritti del Regolamento Regionale n.2/2024.
10. La struttura dedicata allo stoccaggio del digestato solido non potrà essere utilizzata per detenere/depositare materiali diversi.
11. Assieme alla documentazione di cui alla prescrizione 1 Allegato A del presente atto, deve essere prodotta una relazione tecnica con l'elaborazione della produzione di azoto che dettagli i parametri utilizzati per singola tipologia di biomassa prevista dal piano di alimentazione.
12. Le biomasse non possono essere depositate, anche temporaneamente, al di fuori delle strutture individuate per lo stoccaggio e l'alimentazione dell'impianto.
13. Ogni modifica alle tipologie di biomasse utilizzate per l'alimentazione dell'impianto, così come alle proporzioni quantitative tra le tipologie, dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae e al comune di San Martino in Rio.

14. Deve essere garantita la tracciabilità delle biomasse in ingresso tramite specifica registrazione che deve indicare la quantità, la provenienza e le relative caratteristiche.
15. Devono essere annotati su apposito registro i quantitativi annuali di liquami e biomasse alimentati al digestore, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli eventuali apparati d'emergenza.
16. Rimane fatta salva la normativa regionale in materia di spandimenti.

**Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale  |
|--------------------------------|--|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06. |

La Ditta “**SAMMARTEIN BIOGAS SOCIETA' AGRICOLA Srl**” con l'intervento, oggetto della presente domanda prevede la riconversione dell'attuale impianto per la produzione di energia elettrica in un impianto per la produzione di biometano da 350 Sm<sup>3</sup>/h, ottenuto mediante processo di upgrading del biogas prodotto a partire dalla reazione di digestione anaerobica di biomassa di origine agricola (insilati di mais e matrici agricole no food, sottoprodotti di lavorazione di cereali) pari a 22.050 ton/anno e di reflui zootecnici (liquame bovino e suino, pollina avicola) pari a 21.950 ton/anno.

Il biogas prodotto è utilizzato esclusivamente per due scopi:

- a) purificazione e produzione di biometano da immettere in rete;
- b) alimentazione cogeneratore per produzione energia elettrica e termica in autoconsumo.

Sono presenti emissioni condottate provenienti dai singoli impianti/sistemi di abbattimento e emissioni diffuse da strutture, nonché alcuni sfiati ed una torcia che si attivano in emergenza in caso di anomalia.

Il biogas prodotto viene stoccato all'interno di vasche dotate di cupole gasometriche a tenuta con relativa captazione del gas (n.2 digestori, un post-digestore e n.2 serbatoi di stoccaggio del digestato tal quale).

Per ottenere il biometano è previsto un processo di trattamento del gas assimilabile ad un impianto di abbattimento ubicato a monte dei punti emissivi; la linea di trattamento è costituita principalmente da un impianto di desolfurazione e da successivo trattamento di Upgrading che separa la CO<sub>2</sub> dal biogas purificato, con invio della CO<sub>2</sub> al punto emissivo EC02.

Per effetto delle modifiche verranno attivate e modificate le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE EC01 – TORCIA DI EMERGENZA  
EMISSIONE EC02 – SCARICO OFF GAS UPGRADING  
EMISSIONE EC03 – COGENERATORE A BIOGAS DA 1066 KW  
EMISSIONE EC04 – STOCCAGGIO COPERTO POLLINA  
EMISSIONE ECF3/ECF4/ECF5 – SFIATI POST DIGESTORE E STOCCAGGIO DIGESTATO  
EMISSIONE ED3 – PREVASCHE DI CARICAMENTO  
EMISSIONE ED4 – STOCCAGGIO DIGESTATO SOLIDO  
EMISSIONE ED5 – VASCHE DIGESTATO LIQUIDO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

- Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.

- Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **23 Giugno 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Giugno 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAE), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati

dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| EMISSIONI ESISTENTI   |   |                                   |             |              |  |                                      |       |
|---|---|-----------------------------------|-------------|--------------|--|--------------------------------------|-------|
| Punto Emissione   | Provenienza                                   | Portata (Nmc/h)                   | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti   | Concentrazione (mg/Nmc)              | NOTE  |
| EC01  | TORCIA DI EMERGENZA                           | EMERGENZA (Temperatura > 1000° C) |             |              |  |                                      |       |
| EC03  | COGENERATORE A BIOGAS DA 2462 KW              | 4000                              | 10          | 24           | Materiale particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Monossido di carbonio<br>COV (Come C-tot) escluso il metano<br>Acido Cloridrico (Come HCl) | 10<br>450<br>350<br>500<br>100<br>10 | (*)   |
| EC-F1/<br>F2  | SFIATI DI EMERGENZA N.2 DIGESTORI PRIMARI     | EMERGENZA                         |             |              |  |                                      |       |
| ED1   | STOCCAGGIO BIOMASSA VEGETALE                  | EMISSIONI DIFFUSE                 |             |              |  |                                      |       |
| ED3   | PREVASCA DI CARICAMENTO                       | EMISSIONI DIFFUSE                 |             |              |  |                                      |       |
| ED5   | VASCHE DI STOCCAGGIO                          | EMISSIONI DIFFUSE                 |             |              |  |                                      |       |
| (*) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5% |   |                                   |             |              |  |                                      |       |
| EMISSIONI FUTURE  |   |                                   |             |              |  |                                      |       |
| Punto Emissione   | Provenienza                                   | Portata (Nmc/h)                   | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti   | Concentrazione (mg/Nmc)              | NOTE  |
| EC01  | TORCIA DI EMERGENZA                           | EMERGENZA (Temperatura > 1000° C) |             |              |  |                                      |       |
| EC02  | SCARICO OFF GAS UPGRADING                     | 250                               | 6           | 24           | Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)<br>Composti organici volatili COV (determinazione dei singoli composti)  | 5 (**)<br>5 (**)                     |       |
| EC03  | CENTRALE COGENERAZIONE BIOGAS DA 1066 KW DI A | 1800                              | 10          | 24           | Materiale particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo<br>Monossido di carbonio<br>COV (Come C-tot) escluso il metano<br>Acido Cloridrico (Come HCl) | 3,7<br>95<br>40<br>95<br>40<br>2     | (***) |

| Punto Emissione  | Provenienza                                  | Portata (Nmc/h)   | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti  | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|--|--|-------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|------|
| EC04   | STOCCAGGIO COPERTO POLLINA                   | 9500              | 6,15        | 24           | Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)<br>Composti organici volatili COV (determinazione dei singoli composti) | 5 (**)<br>20            |      |
| EC-F1/F2   | SFIATI DIGESTORI                             | EMERGENZA         |             |              |   |                         |      |
| EC-F3/F4/F5  | SFIATO POST DIGESTORE E STOCCAGGIO DIGESTATO | EMERGENZA         |             |              |   |                         |      |
| ED1  | STOCCAGGIO BIOMASSA (TRINCEE)                | EMISSIONI DIFFUSE |             |              |   |                         |      |
| ED3  | PREVASCHE DI CARICAMENTO                     | EMISSIONI DIFFUSE |             |              |   |                         |      |
| ED4  | STOCCAGGIO DIGESTATO SOLIDO                  | EMISSIONI DIFFUSE |             |              |   |                         |      |
| ED5  | VASCHE DIGESTATO LIQUIDO                     | EMISSIONI DIFFUSE |             |              |   |                         |      |
| (**) Per tale parametro la Ditta dovrà effettuare un solo campionamento in fase di messa a regime. L'azienda per tale parametro è esonerata dai campionamenti periodici. |  |                   |             |              |   |                         |      |
| (***) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%   |  |                   |             |              |   |                         |      |

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dell'acido cloridrico, dell'acido solfidrico, dei COV determinazione dei singoli composti, odore (come Unità Olfattometriche/m<sup>3</sup>) e dei COV (come C-Tot) escluso il metano devono essere usati i metodi di seguito riportati:

| Parametro/Inquinante   | Metodi di misura   |
|--|--|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008  |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )   | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)   |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                              | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)   |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                         | UNI EN 14790:2017 (*)  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                      | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                      |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>   | UNI EN 14791:2017 (*);<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                                |

| Parametro/Inquinante  | Metodi di misura  |
|---|---|
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>  | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Monossido di Carbonio (CO)  | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)   |
| Acido Cloridrico (HCl)<br>Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl  | UNI EN 1911:2010 (*);<br>UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)   |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano   | UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010   |
| Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)   | US EPA Method 15 (*);<br>US EPA Method 16 (*);<br>UNICHIM 634:1984;<br>UNI 11574/2015;  |
| Composti Organici Volatili (COV)<br>(determinazione dei singoli composti)   | UNI CEN/TS 13649:2015 (*)   |
| Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )  | UNI EN 13725:2004   |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |   |

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di **cogenerazione EC03**, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di controllo;

4) Il biogas utilizzato nell'impianto di cogenerazione EC03 deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X della parte quinta del D.Lgs.152/2006 ed esente da condensa e residui solidi;

5) La percentuale di metano (CH<sub>4</sub>) al punto emissivo EC02 non deve superare 1% v/v, nel caso di eventuali superamenti la ditta è tenuta a provvedere il ripristino tempestivo dell'impianto, riportando su apposito registro le manutenzioni effettuate;

6) L'eventuale eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato ad una torcia di emergenza, con pilota, in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO<sub>2</sub>/(CO<sub>2</sub>+CO).

7) l'eventuale non conformità del biometano immesso in rete dovrà essere ovviata effettuando un ulteriore trattamento di purificazione, evitando pertanto la dispersione dello stesso o l'invio in torcia.

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- SITUAZIONE ESISTENTE: una frequenza almeno annuale per l'emissione EC03.

- SITUAZIONE FUTURA: una frequenza almeno annuale per l'emissione EC03 – EC04 (limitatamente al parametro composti organici volatili COV (determinazione singoli composti)).

9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

10) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

14) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

15) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi

attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| <b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b> |   |
|---|---|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m                                | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m   | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.  |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

## **IMPATTO ODORIGENO**

La tipologia del presente impianto ricade nelle attività a potenziale rischio odorigeno. Dalla relazione previsionale di impatto odorigeno oggetto di successive integrazioni e revisioni, allegata alla domanda ed elaborata con un modello di ricaduta sui recettori sensibili in riferimento agli indirizzi del Decreto Direttoriale n.309/2023 ed alle linee guida regionali LG n.35/DT 426/2018 emerge che i risultati ai recettori sono entro i valori di accettabilità.

Dall'analisi del citato studio di dispersione emissioni odorigene e dalle successive integrazioni, le sorgenti emissive significative risultano essere:

| Punto di emissione e provenienza       | Flusso specifico di odore UO e/s | Concentrazione di odore |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| EC03<br>COGENERATORE A BIOGAS          | 4616                             | 9231 OUE/m3             |
| EC04<br>SCRUBBER A CARBONI ATTIVI      | 2639                             | 1000 OUE/m3             |
| ED1<br>TRINCEE INSILATO (1)            | 13,7                             | 0,13 OUE/m2             |
| ED4<br>STOCCAGGIO DIGESTATO SOLIDO (2) | 502,7                            | 0,42 OUE/m2             |

(1) superficie fronte trincee insilato 105 mq. cad.

(2) superficie capannone 1680 mq.

1) Il gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene di durata di **due anni** a partire dalla messa a regime dell'impianto, verificando sperimentalmente i valori di input utilizzati nel modello che sono alla base dei risultati attesi; al termine di ogni anno di monitoraggio il titolare dovrà trasmettere una relazione, corredata da elaborati e dati, sulla base dei quali i valori di concentrazione di odore potranno essere confermati/modificati. In particolare:

- devono essere effettuati due autocontrolli l'anno sull'emissione EC03 (Cogeneratore a biogas) e EC4 (Scrubber a carboni attivi);
- devono essere effettuati almeno due autocontrolli l'anno da eseguirsi con cadenza semestrale delle ricadute delle emissioni odorigene areali passive; il monitoraggio dovrà essere condotto secondo la DGR n.1495/2011 e nelle fasi più impattanti valutando le sorgenti ritenute non significative nel modello di ricaduta.

2) Qualora il citato monitoraggio dovesse evidenziare criticità e/o concentrazioni di odore maggiori di quelle utilizzate in input nella relazione previsionale di impatto odorigeno, dovrà essere effettuata una rivalutazione modellistica e/o una proposta di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di emissioni odorigene.

3) Al termine del periodo di monitoraggio delle sostanze odorigene la ditta dovrà effettuare annualmente un autocontrollo dell'emissione EC03 e EC04 al fine di verificare il valori limite di concentrazione di odore ( $OU_E/m^3$ ) riportato in tabella.

4) devono essere adottati i seguenti adeguamenti strutturali e accorgimenti tecnico/gestionali al fine di limitare le emissioni odorigene diffuse, in particolare:

- le operazioni di scarico e carico di biomasse e digestato dovranno essere condotte con modalità che limitino la dispersione degli odori;
- sia garantita una buona funzionalità dell'impianto con riferimento alle verifiche di tenuta di sfiati/valvole, efficienza della torcia, pulizia pozzetti e reti di scolo;
- dotare di sistema di apertura automatico il serramento di accesso al deposito delle biomasse zootecniche (pollina).

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/ 52242 del 19/03/2025 e successive integrazioni.

**Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale  |
|--------------------------------|--|
| Rumore                         | Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11 |

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegato all'istanza di AUA, redatto e firmato dal Tecnico competente in Acustica ambientale, e dalle precisazioni sulle previste insonorizzazioni degli impianti in progetto (integrazioni Agosto 2025) emerge che i valori di rumorosità attesi in prossimità dei recettori maggiormente interessati risultano inferiori ai limiti associati alle classificazioni acustiche di pertinenza. Pertanto l'intervento in progetto con la nuova configurazione dell'impianto e il nuovo sistema di upgrading del biogas in biometano, risulta acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa
- ad intervento ultimato, **entro 30 giorni dalla messa a regime**, la Ditta dovrà effettuare un collaudo acustico presso i recettori individuati eseguito da un Tecnico Competente in Acustica ambientale al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti; tale verifica dovrà avvenire nelle fasi e negli orari più gravosi ed i valori dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Copia del suddetto collaudo dovrà essere trasmesso entro i successivi 30 giorni al Comune di San Martino in Rio e ad Arpae. In caso di superamento dei limiti dovranno essere realizzati idonei interventi di contenimento e mitigazione acustica, previa approvazione dell'Autorità competente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**